

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLE PARTI,
ESCLUSO L'I.N.P.S.
IL FUNZIONARIO
f.to dott. Gabriele Turiano



20/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14825 del registro
di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 4 giugno 2025, proposto dal
C. di T., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Damiani (p.e.c.:
giorgio.damiani@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di questo, in Trieste, via San Nicolò, n. 10;

CONTRO F. F., nata a omissis il omissis, rappresentata e difesa
dall'avv. Francesco Rossi (p.e.c.:
francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it) e dall'avv. Giacomo Rossi
(p.e.c.: giacomo.rossi@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi, in Padova, corso Garibaldi, n. 5;

E NEI CONFRONTI dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo
21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 –
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.:
avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed

elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

PER *"INDEBITO PENSIONISTICO - RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE EX ART. 8, COMMA 2, D.P.R. N. 538 DEL 1986"*.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano:

- l'avv. Giorgio Damiani, per il C. di T.;
- l'avv. Francesco Rossi per F. F.;
- l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

F A T T O

I. Il ricorrente C. di T. - già Amministrazione datrice di lavoro della resistente dott.ssa F. F., ivi *"Segretario e Direttore Generale [...] dal 10.10.2011 al 31.01.2016"* e in pensione anticipata dal 1° febbraio seguente - ha adito questa Corte per sentir condannare la predetta *"alla rifusione [...] della somma indebita pari ad Euro 168.095,96 [...], che il medesimo ha provveduto a rifondere all'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Padova, oltre gli interessi legali ex artt. 1282 e 1284 c.c. comma 4"*.

I.1. La controversia trae origine dal fatto che, sulla base dei dati retributivi forniti dall'Amministrazione datoriale all'Ente previdenziale, la pensione della dott.ssa F., dapprima liquidata nella misura lorda annua di *"€ 139.478,67"* (I.N.P.S., Direzione Provinciale di Trieste, atto

n. TS1032015000113) e di “€ 137.144,17” (I.N.P.S., Direzione Provinciale di Trieste, atto n. TS1032016000171, “*Riliquidazione per DMA Febbraio 2016 ed applicazione comma 707 art. 1 legge 190/2014*”), è stata rideterminata (I.N.P.S., Direzione Provinciale di Padova, atto n. PD1032021001676), nella minor misura lorda annua di “€ 107.154,60” dal 1° febbraio 2016, “€ 107.400,32” dal 1° gennaio 2017 ed “€ 107.921,41” dal 1° gennaio 2018, allorquando - in occasione della rielaborazione del calcolo a “*seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto dei segretari comunali*” (così l’atto introduttivo) e del consequenziale aggiornamento, sempre da parte del C. di T., “*della posizione assicurativa*” (*ibidem*) dell’interessata - è emerso che vi sarebbe stato un “*erroneo inserimento dati ultimo miglio dell’Ente datore di lavoro*” (così l’atto n. PD1032021001676, cit.).

Più precisamente, dagli atti emerge che:

- il C. di T. avrebbe (mail del 18 novembre 2015 e inserimento dati del 14 marzo 2016 in “<https://gdp.inps.it/NuoPas/start.do?evento=enter>”) dapprima fornito all’I.N.P.S. dati retributivi - in particolare la “*Retrib. Fissa e Continuativa (per dodici mensilità compresa IIS)*” di euro 170.588,00 - considerevolmente maggiori di quelli reali (determinando così l’adozione dei citati atti n. TS1032015000113 e n. TS1032016000171);
- l’errore sarebbe venuto a galla quando, nel 2021, la stessa Amministrazione (messaggio *e-mail* del 18 gennaio 2021 e inserimento dati del 23 aprile seguente in

"https://gdp.inps.it/NuoPas/start.do?evento=enter") - attivatasi

per far adeguare la pensione della dott.ssa F. ai nuovi dati

reddituali recati dal *"Contratto Nazionale Funzioni Locali[,]*

Sezione IV Segretari Comunali e Provinciali del 17/12/2020"

(così il citato messaggio *e-mail* del 18 gennaio 2021), nel

frattempo intervenuto - ha comunicato all'I.N.P.S. una *"Retrib.*

Fissa e Continuativa (per dodici mensilità compresa IIS)" di soli

euro 102.838,80, determinando così, da parte dell'Ente

previdenziale, la riliquidazione della pensione medesima in

senso meno favorevole all'interessata (atto n.

PD1032021001676, cit.);

- tale riliquidazione ha, così, cagionato l'insorgenza di un indebito di euro 168.095,96, che l'Ente previdenziale ha ritenuto riconducibile all'iniziale errore contenuto nella comunicazione dell'Ente di appartenenza della pensionata;

- conseguentemente, l'I.N.P.S. (Direzione Provinciale di Padova, nota prot. n. INPS.5400.26/01/2022.0035704) ha chiesto al C. di T. la *"refusione della somma sopra evidenziata [...] entro il termine di 30 giorni"*, con l'avvertenza che, in mancanza, l'Istituto avrebbe provveduto *"coattivamente a recuperare il proprio credito"*;

- tale intimazione di pagamento è stata impugnata dal C. di T. con ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali, respinto con deliberazione n. 244 adottata nella seduta del 7 novembre 2022

(dalla quale emerge, tra l'altro, che l'indebito in argomento deriva *"dal conguaglio relativo al periodo dal 01.02.2016 al 30.09.2021"*);

- il pagamento della somma di euro 168.095,96 è stato, quindi, nuovamente intimato dall'I.N.P.S. al C. di T. (nota del 20 marzo 2024) e chiesto, invano, dallo stesso Ente locale (Servizio risorse umane, note del 5 aprile, del 2 agosto e del 30 settembre 2024) alla dott.ssa F., che, munita di assistenza legale, ha ritenuto *"che nulla sia dovuto all'Ente previdenziale [e che c]onsequentemente nulla sarà dovuto neppure dalla stessa [...]* al C. di T." (nota dell'11 settembre 2024);

- quest'ultimo, dal canto suo, con mandato n. 47647 del 26 novembre 2024, ha disposto il pagamento della somma di euro 168.095,96 a favore dell'I.N.P.S.;

- a ciò ha fatto seguito l'atto del 6 dicembre 2024 con il quale il C. di T., con assistenza legale, ha intimato alla dott.ssa F. *"il pagamento di Euro 168.095,96 a titolo di rivalsa per quanto corrisposto all'Inps sede di Padova ex art. 8 comma 2 DPR 08/08/1986 n. 538"*, riscontrato dal rifiuto dell'interessata (nota del 20 dicembre 2024, sempre con assistenza legale).

I.2. Il *"C. DI T. afferma[, dunque,] il proprio diritto di agire in rivalsa ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538 del 1986, nei confronti della Dott.ssa F."*, sostenendo, al riguardo, *"di non essere incorso in alcun errore"* e di non avere *"alcun elemento – peraltro mai fornito dalla Dott.ssa F. – per contestare nel merito le pretese dell'Istituto di Previdenza"* e

sottolineando, sul punto, che *“non risulta [...] che la [stessa] abbia provveduto a presentare alcun ricorso amministrativo, volto a contrastare né [la] riliquidazione [della pensione] né, tantomeno, l’indebito contestato”*.

A ciò la difesa del C. aggiunge, da un lato, che l’Ente ha *“provveduto al pagamento dell’accertato indebito pari ad Euro 168.095,96”*, anche *“al fine di non incorrere in responsabilità contabile per omesso adempimento con ulteriori aggravii di oneri”*, e, dall’altro, che *“l’esercizio dell’azione di rivalsa prescind[e] da qualsiasi valutazione di merito sulla pretesa del credito principale avanzata dall’I.N.P.S. [...], che resta di esclusiva competenza del pensionato”*.

I.3. Da qui, dunque, la domanda giudiziale.

II. Con memoria depositata il 31 ottobre 2025, si è costituita F. F..

II.1. La difesa di questa descrive, anzitutto, analiticamente i fatti di causa – evidenziando, altresì, che: a) la citata determinazione pensionistica n. TS1032015000113 (*supra, sub I.1*), come ivi annotato, era *“da considerarsi provvisoria”*, mentre il parimenti citato atto n. TS1032016000171 (*supra, sub I.1*) costituisce *“provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico”* (così la memoria di costituzione); b) con il successivo atto n. PD1032021001676 (*supra, sub I.1*), *“l’INPS, nei confronti della dottoressa F., ha esclusivamente rideterminato l’importo del trattamento pensionistico, non ponendo in essere azioni di recupero nei confronti della medesima”* – e sottolinea che *“questa Corte è legittimata a conoscere e valutare, ancorché incidentalmente, il*

provvedimento di modifica del trattamento pensionistico adottato nei confronti della dottoressa F. [...] in quanto tale provvedimento costituisce il presupposto del provvedimento di recupero delle somme del 26.01.2022 adottato dall'INPS nei confronti del C. e, conseguentemente, costituisce a sua volta il presupposto dell'azione di rivalsa esercitata dal C. nei confronti della dottoressa F. ai sensi dell'art. 8, c. 2 del d.P.R. n. 538/1986".

II.2. Ciò premesso, la stessa difesa, sulla base di articolato percorso argomentativo, afferma, in primo luogo, la *"irripetibilità degli importi percepiti dalla dottoressa F. ai sensi degli articoli 204 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973"*.

Al riguardo, sostiene, in particolare, la parte resistente che *"l'INPS non era legittimato ad adottare un provvedimento di modifica o revoca del provvedimento definitivo" – atteso che "laddove [fossero] stati commessi errori che legittimano l'adozione del provvedimento di modifica o revoca (quelli previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 204), in ogni caso tale provvedimento non [avrebbe potuto] essere adottato dopo [il decorso di] 3 anni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento definitivo del trattamento pensionistico" - e che, comunque, "ai sensi di quanto previsto dall'articolo 206 del d.P.R. n. 1092/1973, anche se gli importi percepiti dalla dottoressa F. fossero da considerarsi indebitamente percepiti, gli stessi non sarebbero comunque da quest'ultima ripetibili"*, atteso che la restituzione a carico del pensionato è prevista solo *"nel caso in cui tale indebito sia stato determinato da una condotta dolosa del medesimo"*.

Sul punto, la difesa sostiene altresì – sempre con specifiche argomentazioni e col supporto della circolare dell'I.N.P.S. (Direzione Centrale Pensioni, Coordinamento Generale Legale) n. 47 del 16 marzo 2018 - *“che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione di appartenenza abbia provveduto a rifondere l'importo oggetto di indebito in favore dell'INPS, il diritto di rivalsa di cui al comma 2 dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986 potrà essere esercitato nei confronti del pensionato nel rispetto dei medesimi presupposti previsti per le azioni di recupero dell'indebito esercitate direttamente da parte dell'INPS”*: vale a dire, che *“l'INPS abbia legittimamente modificato il trattamento pensionistico”* e che *“sia comunque esercitabile l'azione di recupero di quanto indebitamente percepito”*.

II.3. La difesa della parte resistente, afferma, poi, la *“irripetibilità degli importi percepiti dalla dottoressa F. in applicazione del principio del legittimo affidamento”*, valorizzando, al riguardo, i principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012.

II.4. Sostiene, infine, la stessa difesa la *“insussistenza dei presupposti dell'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 8, c. 2 del d.P.R. n. 538/1986”*, atteso che il C. *“non ha commesso alcun errore nella trasmissione dei dati necessari per la liquidazione della pensione alla dottoressa F.”* e che, *“se effettivamente il trattamento pensionistico della dottoressa F. è stato erroneamente liquidato, ciò è di certo avvenuto per un errore commesso dall'INPS”*.

II.5. In subordine, nel caso in cui fosse ritenuta *“fondata la pretesa*

avanzata dal C. ”, la difesa della parte resistente invoca:

- la riduzione dell’addebito *“secondo equità”*, anche in ragione dei *“seri e rilevanti problemi di salute, che hanno determinato altresì la necessità di affrontare importanti spese sanitarie”* (documentate);
- la limitazione della condanna agli *“importi indebitamente percepiti al netto delle ritenute fiscali”*, in applicazione dell’articolo 150, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che – dopo il comma 2 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - ha inserito il comma 2-bis, secondo cui *“Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 [che, a sua volta, dispone che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti], se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”*;
- la *“rateizzazione degli importi asseritamente dovuti al C. ”*.

II.6. La stessa difesa formula, dunque, le seguenti conclusioni:

“voglia la Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal C. di T. in

quanto del tutto infondate per i motivi sopra esposti;

- in subordine, ridursi la somma che l'odierna resistente dovrà restituire alla sola somma netta effettivamente percepita e, comunque, ridursi la somma secondo equità in ragione di tutto quanto esposto;

- in estremo subordine, concedere il beneficio della rateizzazione sulle somme che l'odierna resistente dovrà restituire[:]

- in ogni caso, spese e competenze professionali interamente refuse”.

III. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 (cfr. anche decreto del 10 novembre 2025), il giudice ha disposto, ai sensi dell'articolo 160-*bis* c.g.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S., fissando contestualmente l'odierna udienza per la trattazione.

IV. Con memoria depositata il 3 aprile 2026, si è costituito l'I.N.P.S.

IV.1. La difesa di questo – dopo aver descritto analiticamente i fatti di causa, evidenziando, altresì, che “l'Istituto [aveva anche ottenuto] dal Tribunale di Padova, in data 4 dicembre 2024, l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 168.096,00, oltre accessori [... e che] il decreto non [era stato, però,] notificato poiché il C. , nel frattempo, aveva saldato l'intero debito” – solleva, preliminarmente, eccezione di difetto di legittimazione passiva e di incompetenza territoriale.

IV.2. Nel merito, la stessa difesa, sulla base di specifiche argomentazioni:

- osserva che “nessuna delle parti in causa ha formulato specifiche contestazioni con riferimento all'indebito pensionistico in questione e tantomeno in ordine alla correttezza

del trattamento pensionistico erogato alla Dott.ssa F., il che basta a dimostrare l'esattezza della pensione corrisposta";

- *"contesta che il provvedimento di pensione del 7 giugno 2016 fosse da ritenersi definitivo";*

- *"contesta, quindi, che siano applicabili nel caso di specie le disposizioni degli artt. 204 ss., D.P.R. n. 1092/1973";*

- *"Rileva, ad ogni modo, che il termine di cui all'art. 205, D.P.R. n. 1092/1973 è stato perfettamente rispettato, considerato che l'INPS è intervenuto con immediatezza a modificare il trattamento pensionistico e comunque entro sessanta giorni da quando il C. di T. ha comunicato e inserito i dati corretti del cosiddetto ultimo miglio".*

La difesa dell'Ente previdenziale osserva, infine, riguardo alla "azione in rivalsa del C. di T. nei confronti della Dott.ssa F.", che "l'INPS è privo di un concreto interesse, atteso che il C. ha già provveduto a saldare – senza alcuna riserva – l'intero credito vantato dall'Istituto con riferimento al medesimo indebito pensionistico".

IV.3. *La stessa difesa formula, dunque, le seguenti conclusioni:*

"in via pregiudiziale,

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS;

- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adita Sezione, a favore della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto;

nel merito,

- qualora ritenuto ammissibile e rilevante, accertare e dichiarare la correttezza della pensione erogata dall'INPS alla Dott.ssa F. F..

V. Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026:

- la difesa del C. di T., dopo essersi soffermata sulla chiamata in giudizio dell'Ente previdenziale, ha esposto le ragioni a sostegno della fondatezza del ricorso insistendo per il suo accoglimento; in subordine, ha chiesto l'accertamento del diritto dell'Ente locale alla restituzione delle somme corrisposte all'I.N.P.S., con conseguenziale condanna dell'Istituto previdenziale;
- la difesa di F. F. – che, in udienza, ha depositato copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17 dicembre 2020, relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018 - ha esposto le argomentazioni a sostegno delle ragioni della sua assistita, anche replicando alle deduzioni difensive dell'Ente previdenziale, e ha confermato le conclusioni recate dalla memoria di costituzione;
- la difesa dell'I.N.P.S., nel ribadire la correttezza dell'operato dell'Istituto, si è opposto all'ammissibilità della domanda formulata dal C. di T. nei confronti dell'Ente previdenziale - chiedendo, in subordine, la concessione di un termine a difesa con riconoscimento dei diritti di prima udienza - e ha concluso richiamando la memoria di costituzione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente C. di T. alla rivalsa verso la resistente pensionata F. F., già dipendente dello stesso Ente locale, in riferimento alle somme da quest'ultimo rifiute all'I.N.P.S. in quanto ritenute, dallo stesso Istituto, indebitamente corrisposte alla resistente medesima a titolo di pensione.

Secondo l'Ente previdenziale, infatti, per errore contenuto nella comunicazione datoriale dei dati retributivi da utilizzare, e utilizzati, per la determinazione del trattamento pensionistico (atti n. TS1032015000113 e n. TS1032016000171; *supra*, *sub* I.1, primo punto), quest'ultimo sarebbe stato liquidato – e corrisposto all'interessata nel “*periodo dal 01.02.2016 al 30.09.2021*” (*supra*, *sub* I.1, quinto punto) - in misura maggiore rispetto a quella dovuta.

2. Vanno però, prima di ogni altra cosa, scrutinate le eccezioni preliminari formulate dall'I.N.P.S.

2.1. La difesa dell'Ente previdenziale ha sollevato, in primo luogo, eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Istituto.

Osserva, in particolare, la stessa difesa che il “*provvedimento di modifica del trattamento pensionistico non è non può essere oggetto di valutazione nel presente giudizio, atteso che la Dott.ssa F. non ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS e non ha formulato alcuna domanda nei confronti dell'Istituto*”, e che il medesimo “*provvedimento di riliquidazione della pensione potrebbe, ammesso e non concesso, essere valutato in via incidentale solo per i profili attinenti all'indebito oggetto dell'azione di rivalsa del C. , ma non*

certamente con riferimento alla “valutazione circa la diminuzione del trattamento pensionistico subita dalla dottoressa F.”, posto che sul punto – si ribadisce - non viene formulata alcuna domanda nei confronti dell’INPS>

2.1.1. Al riguardo, appare utile premettere – in via generale - che la legittimazione passiva sussiste allorquando risulta realizzata, con esclusivo riferimento a ciò che è affermato dalla parte ricorrente, quella che, in questa prospettiva preliminare, costituisce la necessaria e sufficiente coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda giudiziale è presentata e il soggetto nei confronti del quale, in tale domanda, viene mossa la contestazione.

Nel caso di specie, però, l’Ente previdenziale è entrato nel processo non perché chiamato in giudizio da altra parte (e, per questo, infatti non stupisce che non sia stata *“formulata alcuna domanda nei confronti dell’INPS”*), ma per ordine del giudice ai sensi dell’articolo 160-bis, comma 1 c.g.c., secondo cui *“Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio”*.

Del resto, come ricorda la Corte di cassazione (Sez. Terza Civile, ord. n. 31312 del 10 novembre 2023), a *“seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di <<parte>> a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003)”* e la *“chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che a detto terzo debbano ritenersi automaticamente estese le domande e*

le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà”.

Nel presente processo, il giudice, con l'ordinanza pronunciata nella pubblica udienza del 19 novembre 2025 (*supra, sub III*), ha, in particolare, osservato che la norma - evidentemente strutturata per un contesto processuale che vede il pensionato nella veste di parte ricorrente, che agisce a tutela di un interesse pretensivo (per avere ciò che gli è stato negato) o oppositivo (per contrastare una misura per lui lesiva) – si deve ritenere applicabile anche al caso in cui, come quello di specie, il pensionato medesimo ricopra la posizione di parte resistente, atteso che, alla luce dell'assetto degli interessi, tale ultima posizione non differisce, nella sostanza, da quella in cui lo stesso pensionato si troverebbe allorquando l'Amministrazione fosse da lui chiamata in giudizio impugnando un provvedimento impositivo (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 279 del 26 marzo 2018, che richiama Cass., Sez. lavoro, sent. n. 7844 dell'8 giugno 2000).

Conseguentemente, per stabilire se sussiste o meno la legittimazione passiva del soggetto chiamato nel processo per ordine del giudice, appare necessario e sufficiente verificare se, con esclusivo riferimento a ciò che è affermato, emerge in capo a tale soggetto un interesse “*ad opporsi*” – nel caso di specie, non “*al ricorso*” ma - alle pretese della parte resistente.

Orbene, con la testé richiamata ordinanza pronunciata nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, il giudice ha, altresì, osservato che la parte resistente, opponendosi all'accoglimento della domanda

giudiziale del C. di T., ha evidenziato, in particolare, che:

a) *“questa Corte è legittimata a conoscere e valutare, ancorché incidentalmente, il provvedimento di modifica del trattamento pensionistico adottato nei confronti della dottoressa F. [...] in quanto tale provvedimento costituisce il presupposto del provvedimento di recupero delle somme [...] adottato dall’INPS nei confronti del C. e, conseguentemente, costituisce a sua volta il presupposto dell’azione di rivalsa esercitata dal C. nei confronti della dottoressa F. ai sensi dell’art. 8, c. 2 del d.P.R. n. 538/1986”;*

b) *“l’INPS non era legittimato ad adottare un provvedimento di modifica o revoca del provvedimento definitivo riguardante il trattamento pensionistico della dottoressa F.”;*

c) *“la dottoressa F. agirà giudizialmente nei confronti dell’INPS al fine di vedere accertata l’illegittimità della modifica del trattamento pensionistico subita e ottenere il ripristino del precedente trattamento pensionistico”;*

d) in ogni caso, *“anche se gli importi percepiti dalla dottoressa F. fossero da considerarsi indebitamente percepiti, gli stessi non sarebbero comunque da quest’ultima ripetibili”.*

Tali affermazioni – che in questa fase preliminare, va ribadito, vanno considerate solo in quanto tali, cioè indipendentemente dalla loro fondatezza, eventuale oggetto dell’esame di merito - rendono palesi i possibili scenari che, negli auspici della parte resistente, possono

condurre al rigetto del ricorso proposto dal C. di T. nei suoi confronti.

Più precisamente, ovviamente dall'angolo visuale della parte resistente

medesima:

i) sussiste l'indebito, ma lo stesso non è, comunque, ripetibile nei confronti di F. F. (*supra*, lettera "d");

ii) non sussiste l'indebito, poiché il provvedimento di riliquidazione della pensione in senso meno favorevole all'interessata (atto n. PD1032021001676; *supra*, *sub* I.1, secondo punto):

1) non doveva (poiché il precedente atto n. TS1032016000171 - *supra*, *sub* I.1, primo punto - era corretto)

2) o non poteva (poiché, sebbene errato, il precedente atto n. TS1032016000171 non era più modificabile) essere adottato (*supra*, lettere "a", "b" et "c"), residuando, nel caso *sub* 2), solo la diversa questione dell'indebita dazione (non sussistendo più quella dell'indebita percezione).

Appare, dunque, evidente l'interesse dell'I.N.P.S. "*ad opporsi*" alle pretese della parte resistente descritte *sub* lettere "a", "b" et "c" - difendendo l'atto n. PD1032021001676 (v. *supra*, *sub* I.1, anche secondo punto), su cui è attualmente basato il rapporto pensionistico - anche nella prospettiva di scongiurare un possibile contrasto di giudicati nel caso di futura controversia tra la pensionata e l'Istituto per l'accertamento della "*illegittimità della modifica del trattamento pensionistico subita e ottenere il ripristino del precedente trattamento*"

pensionistico” (*supra*, lettera “c”).

Riguardo a tale ultimo aspetto, si osserva, infatti, che *“Il giudice può ordinare l’intervento per svariate ragioni (Cass. n. 707/2004, 4247/1978): non soltanto perché non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, ma anche per garantire economia dei giudizi, ovvero unità e uniformità di decisione su rapporti connessi; per tenere conto dell’interesse del terzo a tutelare le sue ragioni, indirettamente coinvolte nel processo”* (Cass., ord. n. 31312 del 2023, cit.). In buona sostanza, *“l’intervento di un terzo iussu iudicis può essere disposto dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale (Cass. n. 19974/2023, n. 5147/2019)”* (Cass., ord. n. 31312 del 2023, cit.).

Non è un caso, quindi, che, nel merito, l’I.N.P.S. – dopo aver contestato *“che il provvedimento di pensione del 7 giugno 2016 [v. *supra*, sub I.1, anche primo punto] fosse da ritenersi definitivo”* e sostenuto che *<il “consolidamento definitivo” della posizione assicurativa della Dott.ssa F. si è avuto solo con la trasmissione dei dati “ultimo miglio” corretti da parte del C. di T.>* (v. *supra*, sub I.1, anche secondo punto) - *“contesta [...] che siano applicabili nel caso di specie le disposizioni degli artt. 204 ss., D.P.R. n. 1092/1973”* e *“Rileva, ad ogni modo, che il termine di cui all’art. 205[...] D.P.R. n. 1092/1973 è stato perfettamente rispettato, considerato che l’INPS è intervenuto con immediatezza a modificare il trattamento pensionistico e comunque entro sessanta giorni da quando il C. di T. ha comunicato e inserito i dati corretti del cosiddetto ultimo miglio”* (v. *supra*, sub I.1, anche secondo punto).

Non è un caso, quindi, che, nel merito, l'Ente previdenziale difenda proprio la riliquidazione della pensione in senso meno favorevole all'interessata (atto n. PD1032021001676, cit.) – opponendosi, appunto, alle corrispondenti pretese della parte resistente (descritte *sub* lettere “a”, “b” et “c”) – e dichiarare, comprensibilmente, che per quanto concerne “*l'azione in rivalsa del C. di T. nei confronti della Dott.ssa F., l'INPS è privo di un concreto interesse, atteso che il C. ha già provveduto a saldare – senza alcuna riserva – l'intero credito vantato dall'Istituto con riferimento al medesimo indebito pensionistico*” (v. *supra*, *sub* “d” et “i”).

2.1.2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.N.P.S. è, dunque, infondata e va, pertanto, respinta.

2.2. La difesa dell'Ente previdenziale ha, inoltre, sollevato eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.

Osserva, in particolare, la stessa difesa che la “*questione della correttezza della pensione* [(cioè quella riliquidata nel 2021 in senso meno favorevole all'interessata, con il citato atto n. PD1032021001676; n.d.e.)] erogata alla Dott.ssa F. [...] è riservata alla cognizione della Sezione Veneto dell'adita Corte, in quanto parte resistente è residente in Padova”.

2.2.1. Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'articolo 18, comma 1, lettera c) c.g.c. – secondo cui “*Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente [...] i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti*

pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della regione” – contempla, quale unico criterio di collegamento utile a radicare la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale di questa Corte, la residenza anagrafica del ricorrente, restando del tutto influente ogni eventuale elemento che acceda alle questioni da trattare.

2.2.2. Conseguentemente, essendo stato il presente giudizio introdotto dal C. di T., l'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.

3. Passando, a questo punto, all'esame del merito della controversia, occorre prendere le mosse dall'articolo 8, comma 2 del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, invocato dalla parte ricorrente a sostegno della pretesa, secondo cui *“Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo”*.

Si tratta, in buona sostanza, di una norma che consente il trasferimento, dall'ente previdenziale all'ente datoriale cui è attribuito l'errore, del rischio che il pensionato che ha tratto vantaggio dall'errore medesimo non si faccia carico, per qualunque ragione, dell'esborso restitutorio corrispondente all'indebito.

Al riguardo, va, infatti, osservato che, se per un verso è vero che la facoltà concessa all'ente previdenziale di azionare il proprio credito nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro responsabile di erronee comunicazioni non introduce alcuna limitazione che faccia presumere cessato il diritto-dovere di agire nei confronti dell'indebito percettore, per altro verso è pur vero che essa determina un rafforzamento della tutela del credito previdenziale, in quanto consente l'azione di recupero anche nell'ipotesi in cui operi, a beneficio del pensionato, l'irripetibilità dell'indebito (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 3398 del 3 dicembre 2012, che richiama Sez. III App., sent. n. 243 del 7 giugno 2006, e Sez. giur. Lombardia, sent. n. 1166 del 15 ottobre 2003).

Da ciò discende che il peso economico dell'attività riparatoria esperita con successo dall'ente previdenziale nei confronti dell'ente datoriale potrà essere trasferito da quest'ultimo al pensionato entro i limiti in cui questi sia esposto alla ripetibilità.

In altri termini, i limiti che, nella materia pensionistica, la legge pone, nell'interesse del pensionato, al principio generale secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato restano fermi indipendentemente dal fatto che si tratti di iniziativa restitutoria proveniente dall'ente previdenziale o – ai sensi del citato articolo 8, comma 2 – di rivalsa azionata dall'ente datoriale che abbia rifiuto a questo le somme indebitamente corrisposte al pensionato medesimo.

Ciò premesso - e incontroverso il fatto che il C. di T. ha rifiuto all'I.N.P.S. la somma di euro 168.095,96 (mandato n. 47647 del 26

novembre 2024; *supra*, *sub* I.1, settimo punto) in quanto da quest'ultimo ritenuta indebitamente corrisposta a F. F. per fatto riconducibile all'Ente locale datoriale - va, dunque, accertato se la pensionata è tenuta alla restituzione di tale importo, alla luce, però, dei limiti posti dalla legge alla ripetibilità dell'indebito.

4. In questa prospettiva occorre, anzitutto, soffermarsi sul carattere provvisorio o definitivo del trattamento pensionistico determinato nel 2016, con atto n. TS1032016000171 (*supra*, *sub* I.1, anche primo punto), poiché l'indebito controverso ha tratto origine dalla modifica di questo, in senso meno favorevole all'interessata, per effetto, nel 2021, dell'atto n. PD1032021001676 (*supra*, *sub* I.1, anche secondo punto).

Al riguardo, si osserva che il citato atto n. TS1032016000171 è stato preceduto, nel 2015, dall'atto n. TS1032015000113 (*supra*, *sub* I.1, anche primo punto), recante conferimento di "*Pensione anticipata (ex-anzianità), liquidata con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 01/02/2016*", con, a pag. 2, la seguente annotazione: "*In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria*".

Quest'ultima disposizione, dal canto suo, recita: "*All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della*

data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»".

La provvisorietà del citato atto n. TS1032015000113, espressamente dichiarata dallo stesso, era dunque, altrettanto espressamente, riferita alle esigenze connesse agli evidentemente complessi adempimenti riconducibili alla predetta disposizione del 2014.

La pensione è stata, quindi, rideterminata (ed erogata fino alla modifica peggiorativa di cui all'atto n. PD1032021001676) con il successivo atto n. TS1032016000171, che - nel riportare, a pag. 2, l'annotazione secondo cui *"La pensione è stata calcolata in attuazione dell'art.1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n.190. Riliquidazione per DMA [Denuncia Mensile Analitica; n.d.e.] Febbraio 2016 ed applicazione comma 707 art. 1 legge 190/2014"* – dà espressamente atto dell'avvenuta soddisfazione delle esigenze che avevano condotto a qualificare come provvisorio il trattamento pensionistico liquidato con il precedente atto n. TS1032015000113.

Appare, dunque, evidente che la pensione liquidata con l'atto n. TS1032016000171 ha carattere definitivo.

4.1. Tale conclusione resta ferma anche a fronte del fatto che l'I.N.P.S. espressamente *"contesta che il provvedimento di pensione del 7 giugno 2016 [(cioè, quello da ultimo citato)] fosse da ritenersi definitivo"*

(*supra*, sub IV.2, secondo punto).

A sostegno di ciò, la difesa dell'Ente previdenziale invoca il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del d.P.R. n. 538 del 1986 (*"disciplinante la concessione della pensione provvisoria agli iscritti alle casse pensioni degli ex istituti di previdenza"*), secondo cui *"Nei casi di cessazione dal servizio del dipendente che abbia titolo a conseguire la pensione diretta [...], la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio determinato in base ai servizi risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge"*.

Più precisamente, secondo la stessa difesa – che riporta un passo di un precedente di questa Sezione (*"sentenza n. 30/2022"*), che, a sua volta, richiama due circolari dell'Istituto (*"n. 12 del 29.1.2016 e n. 54 del 22.3.2016"*) – *"il trattamento di quiescenza assume carattere di definitività solo a seguito della necessaria riliquidazione, operata con i dati effettivi delle denunce mensili, vale a dire, con la valorizzazione dei contributi in concreto versati ed il consolidamento definitivo della posizione assicurativa dell'iscritto, ora pensionato"*, sicché *"il consolidamento definitivo" della posizione assicurativa della Dott.ssa F. si è avuto solo con la trasmissione dei dati "ultimo miglio" corretti da parte del C. di T."*>, vale a dire, in questa prospettiva, nel 2021, allorquando il C. di T. ha comunicato all'I.N.P.S. una *"Retrib. Fissa e Continuativa (per dodici mensilità compresa IIS)"* di soli euro 102.838,80 (*supra*, sub I.1, secondo punto).

Orbene, pur apparendo condivisibile la premessa da cui muove, lo stesso non si può dire riguardo alla conclusione cui giunge l'Ente previdenziale.

Al riguardo, va, anzitutto, osservato che la previsione secondo cui la prima liquidazione della pensione è provvisoria mira a consentire una rapida determinazione della stessa, *"in base ai servizi risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio"*, al fine di traghettare il lavoratore dalla condizione di stipendiato a quella di pensionato nel minor tempo possibile, nell'ottica di ridurre al massimo il periodo in cui lo stesso si troverebbe senza percepire reddito.

Va, però, altresì osservato – limitandosi a ciò che rileva nel caso di specie (cioè i redditi, nel senso che sono estranei alla controversia altri parametri pur rilevanti, come, ad esempio, l'anzianità di servizio o il sistema applicabile, vale a dire quello retributivo, misto o contributivo) – che nella determinazione del trattamento pensionistico si tiene conto, ovviamente, dei soli redditi effettivamente percepiti fino all'ultimo giorno di servizio, non di quelli riguardo ai quali sussiste, al più, una mera aspettativa (come l'evento, futuro e incerto, del rinnovo del contratto collettivo di categoria con effetti favorevoli su parte del periodo lavorativo decorso).

La condizione - di provvisorietà, prima (atto n. TS1032015000113; *supra*, *sub* I.1, anche primo punto), e di definitività, poi (atto n. TS1032016000171; *ibidem*) - della pensione può, dunque, riferirsi solo ai primi (cioè ai redditi effettivamente percepiti fino all'ultimo giorno di

servizio), restando del tutto ininfluenti i secondi (cioè i redditi potenzialmente percepibili in futuro per effetto del possibile rinnovo del contratto collettivo di categoria).

Risulta, del resto, evidente che la riliquidazione della pensione in senso meno favorevole all'interessata (atto n. PD1032021001676, rispetto all'atto n. TS1032016000171; *supra, sub* I.1, anche primo e secondo punto), da cui ha tratto origine la controversia, non ha quale antecedente causale la nuova e migliore situazione reddituale determinata dal "*Contratto Nazionale Funzioni Locali[,]* Sezione IV *Segretari Comunali e Provinciali del 17/12/2020*" (*ibidem*), nel senso che tale deteriore riliquidazione non è una conseguenza di quest'ultimo e dei connessi aumenti stipendiali inerenti all'ultima parte del cessato rapporto di lavoro.

La conclusione di tale contratto collettivo e i conseguenziali riconoscimenti retributivi a favore dell'interessata dopo il suo collocamento in pensione hanno, infatti, costituito solo la mera occasione per la ritrasmissione - da parte del C. di T. all'I.N.P.S. - dei dati reddituali della dott.ssa F..

In tale occasione – ma non per tale causa - l'Ente locale ha, evidentemente, ritenuto che le comunicazioni reddituali del 2015 e 2016 (euro 170.588,00) non fossero corrette, e ha provveduto, quindi, nel 2021, a effettuare nuove comunicazioni reddituali per un importo considerevolmente inferiore (euro 102.838,80).

In questo scenario, appare ovvio che il divario tra i due importi comunicati (nel 2015/2016, prima, e nel 2021, poi) non ha, e non può

avere, alcun nesso causale con la nuova contrattazione collettiva, quanto meno in ragione del fatto che essa reca miglioramenti retributivi (in pratica, gli aumenti stipendiali riconosciuti all'interessata riguardo all'ultima parte del servizio prestato hanno solo, evidentemente, evitato che tale divario fosse maggiore, considerando che, senza i miglioramenti recati dal contratto collettivo del 2020, il predetto importo comunicato nel 2021 sarebbe stato ancor più basso).

In altri termini, in assenza di tale occasione, il C. di T. non avrebbe verosimilmente trasmesso alcuna diversa situazione reddituale all'I.N.P.S. e non sarebbe, dunque, venuta in essere la situazione di fatto che ha dato luogo alla presente lite giudiziaria.

In buona sostanza, la rideterminazione della pensione del 2021 (atto n. PD1032021001676, cit.) – intervenuta in occasione dell'avvenuta percezione, dopo il collocamento a riposo, di ulteriori redditi (come stabilito dalla nuova contrattazione collettiva del 2020) riferiti all'ultimo periodo di servizio dell'interessata (*supra*, *sub* I.1, secondo punto) - non ha reso definitiva una pensione provvisoria, ma ha comportato la riliquidazione di una pensione (atto n. TS1032016000171, cit.) già definitiva.

Come già rilevato *supra*, *sub* 4, si osserva, infatti, che l'atto n. TS1032016000171, - per quanto concerne il suo ammontare riferito al parametro rappresentato dai redditi effettivamente percepiti fino all'ultimo giorno di servizio; parametro, questo, che costituisce il solo elemento in cui affonda le proprie radici la controversia - riporta, a pag. 2, l'annotazione secondo cui “*La pensione è stata calcolata in*

attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n.190.

Riliquidazione per DMA [Denuncia Mensile Analitica; n.d.e.] Febbraio

2016 ed applicazione comma 707 art. 1 legge 190/2014", che è

perfettamente in linea con il principio affermato dal precedente

giurisprudenziale di questa Sezione invocato dalla difesa dell'I.N.P.S.,

che richiama, appunto, "i dati effettivi delle denunce mensili".

Quella del 2021, recante un importo considerevolmente inferiore (euro

102.838,80) e posta alla base dell'atto n. PD1032021001676, non è,

quindi, la comunicazione dei dati "ultimo miglio", ma è, semplicemente,

la correzione – originata dall'occasione fornita dal riesame della

posizione della pensionata a seguito del riconoscimento a favore di

questa, dopo il collocamento a riposo, di aumenti retributivi derivanti

dal rinnovo del contratto collettivo di categoria del 2020 - dei dati

"ultimo miglio" comunicati nel 2016 (come da annotazione apposta a

pag. 2 dell'atto n. TS1032016000171).

Solo per ragioni di completezza espositiva, va, infine, chiarito che solo

nel caso – qui non ricorrente - in cui la controversia fosse riferita alla

rideterminazione della pensione per effetto di miglioramenti retributivi

riconosciuti dopo la cessazione dal servizio, si potrebbe ritenere <che

il pagamento di aumenti stipendiali intervenuto dopo il collocamento a

riposo (ri)conduce, nella sostanza, la pensione, già liquidata, nella

condizione di trattamento provvisorio, cioè, secondo la qualificazione

data dall'articolo 162, primo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092, di trattamento provvisoriamente "determinato in relazione ai

servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso

dell'amministrazione", rispetto ai quali i nuovi e successivi dati stipendiali incrementati costituiscono la ragione che giustifica la modifica di tale trattamento e, dunque, l'adozione di un (nuovo) provvedimento di liquidazione definitiva della pensione> (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 24 del 25 luglio 2023).

5. Accertata, così, la natura definitiva della pensione determinata con il citato atto n. TS1032016000171, va, a questo punto, rilevato che il più volte richiamato comma 2 dell'articolo 8 del d.P.R. n. 538 del 1986 è preceduto dal comma 1 che così dispone: *"Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315".*

5.1. I parametri normativi per la valutazione dell'azione amministrativa che ha dato luogo alla presente controversia vanno, dunque, ricercati, in primo luogo, nell'alveo della disciplina della revoca e della modifica del provvedimento definitivo di quiescenza, di cui agli articoli 204 e 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

In particolare, all'articolo 204 si legge che *"La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente [cioè, di cui all'articolo 203, sostanzialmente sovrapponibile al testé riportato primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del d.P.R. n. 538 del 1986] può aver luogo quando: a) vi*

sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".

Il secondo comma dell'articolo 205 prevede, poi, che *"Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti"*.

Nella vicenda in esame, va osservato che l'intervento modificativo è stato attuato dopo l'intervallo di tempo consentito, vale a dire quello triennale (la pensione definitiva liquidata con atto n. TS1032016000171 è del 2016, mentre la riliquidazione meno favorevole di cui all'atto n. PD1032021001676 è del 2021), atteso che la fattispecie rientra nella lettera a) del citato articolo 204.

Si osserva, infatti, da un lato, che non è controverso che lo stesso C. di T., dopo aver effettuato, nel 2015/2016, comunicazioni reddituali all'I.N.P.S. per euro 170.588,00, ha, poi, nel 2021, fornito all'Ente previdenziale una diversa comunicazione per il minore importo di euro 102.838,80 (determinando, così, l'adozione della meno favorevole

riliquidazione della pensione con atto n. PD1032021001676); dall'altro, che è stato accertato (*supra*, *sub* 4.1) che la ragione di tale deteriore indicazione reddituale (del 2021) non è, ovviamente, costituita dagli aumenti stipendiali riconosciuti per effetto della nuova contrattazione collettiva intervenuta nel 2020 (cioè, dopo il collocamento a riposo dell'interessata), ma, evidentemente, dal convincimento dello stesso Ente locale datoriale riguardo all'erroneità della prima comunicazione (del 2015/2016), maturato in occasione della rielaborazione dei dati conseguente al riconoscimento dei predetti aumenti.

Del resto, la predetta comunicazione reddituale del 2021 (euro 102.838,80) non è stata in alcun modo revocata dal C. di T..

L'iniziativa modificativa in questione (atto n. PD1032021001676) va, dunque, ritenuta tardiva, con la conseguenza, per un verso, che questa non poteva essere adottata e, per altro verso, che residua solo la diversa questione dell'indebita dazione dei maggiori ratei pensionistici, non sussistendo più, per legge, quella dell'indebita percezione degli stessi (*supra*, *sub* § 2.1.1, lett. "ii", n. 2).

A ciò va aggiunto che anche nel caso in cui si ritenesse che la medesima iniziativa modificativa (cioè la nuova comunicazione dei dati reddituali del 2021 per euro 102.838,80 e la conseguenziale adozione del più volte citato atto n. PD1032021001676) fosse stata volta a eliminare un errore conseguente a una errata interpretazione della legge, vale a dire un errore di diritto, l'esito sarebbe, comunque, lo stesso, atteso che - indipendentemente dal profilo temporale - l'errore di diritto non rientra fra i casi che, secondo la predetta disciplina,

consentono interventi modificativi del trattamento pensionistico e che i provvedimenti definitivi di pensione possono essere modificati o revocati esclusivamente nei casi previsti dal legislatore (per un caso modifica della pensione finalizzata a porre rimedio a una situazione che è stata reputata giuridicamente non corretta, computando, in via rimediale, in quota B anziché in quota A una indennità percepita in servizio, cfr., fra le tante, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 177 del 22 aprile 2020).

5.1.1. Conseguentemente, la resistente F. F. non può essere ritenuta, alla luce dei limiti posti dalla legge alla ripetibilità dell'indebito a carico del pensionato, obbligata alla restituzione della somma di euro 168.095,96 (*supra, sub 3*).

5.1.2. Tale conclusione resta ferma anche a fronte del fatto che la difesa dell'Ente previdenziale sostiene che, *“ad ogni modo, [...] il termine di cui all'art. 205, D.P.R. n. 1092/1973 è stato perfettamente rispettato, considerato che l'INPS è intervenuto con immediatezza a modificare il trattamento pensionistico e comunque entro sessanta giorni da quando il C. di T. ha comunicato e inserito i dati corretti del cosiddetto ultimo miglio”*.

Al riguardo, si osserva che l'I.N.P.S. si riferisce, con ogni evidenza:

- al combinato disposto dell'articolo 204, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui (per quanto rileva nel caso in esame) la revoca o la modifica del provvedimento definitivo può aver luogo anche quando *“siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento”* stesso, e

dell'articolo 205, secondo comma, secondo periodo dello stesso decreto presidenziale, secondo cui (sempre per quanto rileva nel caso in esame) *“ne[l] cas[o] di cui all[a] lett. c) [... dell'articolo 204] il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi”* [cui va aggiunto che, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del d.P.R. n. 538 del 1986, *“Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315”*];

- alla comunicazione dei dati reddituali del 2021 per euro 102.838,80 e alla conseguenziale adozione del più volte citato atto n. PD1032021001676.

Le richiamate norme appaiono, però, totalmente estranee al caso di specie, atteso che la comunicazione dei dati reddituali del 2021 non è un documento rinvenuto, vale a dire un documento che semplicemente non aveva formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento pensionistico del 2016 (n. TS1032016000171), ma un atto nuovo adottato in occasione di un fatto nuovo (cioè il riconoscimento di aumenti stipendiali) avvenuto dopo il collocamento a riposo dell'interessata e – per quanto rileva nella presente controversia – sostanzialmente rettificativo, *in peius*, della precedente comunicazione reddituale del 2015/2016, per cui la disciplina applicabile è quella indicata al precedente § 5.1 e, per le motivazioni ivi descritte, la conclusione resta quella di cui al § 5.1.1.

5.2. Pur apparendo pleonastico, essendo stato accertato che la

modificazione peggiorativa recata dall'atto n. PD1032021001676 non poteva essere adottata (*supra*, *sub* 5.1), si osserva, inoltre, che gli effetti dell'attività di revoca o di modifica legittima della pensione definitiva sono disciplinati dal successivo articolo 206 dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973, ove, al primo comma, è disposto che, “*Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato*”.

In buona sostanza, per effetto della predetta norma di salvaguardia, l'eventuale indebito emerso per effetto della revoca o della modifica della pensione disposta nel rispetto degli articoli 204 e 205 (caso, va ribadito, qui non ricorrente) non comporta il recupero delle relative somme a carico del pensionato al quale non sia attribuibile alcun fatto doloso che abbia comportato la revoca o la modifica stesse (*supra*, *sub* § 2.1.1, lett. “i”).

5.2.1. Conseguentemente - non sussistendo elementi che possano far ritenere che la predetta rideterminazione peggiorativa del trattamento pensionistico sia stata disposta “*in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessat[a]*” e non essendo stato ciò neanche prospettato – anche sotto questo profilo, sebbene accedente al caso qui non ricorrente di revoca o di modifica legittima della pensione definitiva, la resistente F. F. non potrebbe essere ritenuta, alla luce dei limiti posti dalla legge alla ripetibilità dell'indebito a carico del pensionato,

obbligata alla restituzione della somma di euro 168.095,96 (*supra, sub 3*).

6. Ponendosi da altro e diverso angolo visuale, e riportando, quindi, l'attenzione sul citato articolo 8, comma 2 del d.P.R. n. 538 del 1986 (*supra, sub 3*), si osserva infine, ovviamente entro i limiti di ciò che rileva nel caso di specie, che l'azione di *"rivalsa verso l'interessato"* può essere utilmente esperita dall'ente datoriale allorquando:

- vi sia stato un *"errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente"* che abbia determinato *"un trattamento in misura superiore a quella dovuta"*
- e *"l'ente responsabile della comunicazione"* abbia per questo rifiuto all'ente previdenziale *"le somme indebitamente corrisposte"* al pensionato.

Tuttavia, secondo quanto affermato dalla difesa del C. di T., *"l'Ente ricorrente [ritiene] di non essere incorso in alcun errore"* (pag. 11 dell'atto introduttivo).

Sul punto, precisa, infatti, l'Amministrazione datoriale che, *"Anche al fine di non incorrere in responsabilità contabile per omesso adempimento con ulteriori aggravii di oneri, [la stessa] ha [...] provveduto al pagamento dell'accertato indebito pari ad Euro 168.095,96"* (*ibidem*).

Orbene - e fermo restando che resterebbe difficile comprendere perché, se il C. di T. non ha commesso errori nel comunicare i dati reddituali nel 2015 e nel 2016 (euro 170.588,00), lo stesso ha poi, nel 2021, effettuato nuove comunicazioni reddituali per un importo

considerevolmente inferiore (euro 102.838,80), generando, così, un divario sfavorevole per l'interessata che, come già accertato (*supra*, *sub* 4.1), non può essere causalmente ricondotto al computo degli aumenti retributivi discendenti dalla contrattazione collettiva del 2020 – se stessero così le cose, bisognerebbe ritenere che il “*trattamento in misura superiore a quella dovuta*” (cioè quello di cui all'atto n. TS1032016000171) sia stato determinato da un errore commesso altrove ovvero che tale trattamento, in realtà, non sia stato liquidato “*in misura superiore a quella dovuta*” ma nella misura corretta.

In entrambi le ipotesi, il C. di T. non avrebbe dovuto eseguire, però, il pagamento richiesto dall'I.N.P.S., perché, rispettivamente, “*le somme indebitamente corrisposte*” al pensionato non sarebbero riconducibili a un errore dell'Ente locale datoriale o non vi sarebbero “*somme indebitamente corrisposte*”.

In ogni caso, mancherebbero i presupposti per esperire utilmente l'azione di “*rivalsa verso l'interessato*” prevista dal predetto articolo 8, comma 2.

6.1. Anche da questo punto di vista, quindi, la resistente F. F. non potrebbe essere ritenuta obbligata alla restituzione della somma di euro 168.095,96.

7. In conclusione (cfr. §§ 5.1.1, 5.2.1 *et* 6.1), il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

8. Il rigetto del ricorso apre, a questo punto, le porte allo scrutinio della domanda subordinata formulata dalla stessa parte ricorrente per la prima volta in udienza (*supra*, *sub* V).

In quella sede, la difesa del C. di T. ha, infatti, chiesto l'accertamento del diritto dell'Ente locale alla restituzione delle somme corrisposte all'I.N.P.S., con conseguenziale condanna dell'Istituto previdenziale.

Quest'ultimo, dal canto suo, nella stessa sede, si è opposto all'ammissibilità di tale domanda, chiedendo, in subordine, la concessione di un termine a difesa con riconoscimento dei diritti di prima udienza.

8.1. Al riguardo – in disparte ogni altra possibile considerazione e, dunque, in via assorbente - non si può che ritenere non superata la soglia di ammissibilità della domanda giudiziale prevista dal combinato disposto dell'articolo 152, comma 1, lettera d) e dell'articolo 153, comma 1, alinea c.g.c., essendo evidentemente carente *“l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”* medesima, anche alla luce delle motivazioni poste alla base del rigetto della domanda principale nei confronti della resistente F. F. e del fatto che il C. di T. ha eseguito il pagamento (*supra*, *sub* I.1, settimo punto) in assenza di un titolo esecutivo (*supra*, *sub* IV.1).

8.2. Conseguentemente, la domanda formulata in udienza dal C. di T. contro l'I.N.P.S. va dichiarata inammissibile, ovviamente senza pregiudizio per la sua eventuale rituale riproposizione in separato giudizio.

9. Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, si osserva che l'articolo 31 c.g.c., dopo aver enunciato al comma 1 il principio che pone il peso della regolazione delle spese processuali a carico della

parte soccombente, al comma 3 dispone che *“Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”*

Parte di tale disposizione riproduce, sostanzialmente, il testo dell'articolo 92, secondo comma c.p.c. (articolo, peraltro, espressamente richiamato dal comma 6 dello stesso articolo 31 c.g.c.), dove si legge, infatti, *“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”*.

Su quest'ultima disposizione è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, dichiarando, appunto, *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”*.

La sostanziale sovrapponibilità del testo dell'articolo 92, secondo comma c.p.c. rispetto a parte del testo del comma 3 dell'articolo 31 c.g.c. conduce, inevitabilmente, a ritenere che la predetta decisione dei giudici di Palazzo della Consulta abbia prodotto un effetto conformativo

anche nei confronti di quest'ultima disposizione, la quale, pertanto, va letta nel senso di consentire la compensazione - oltre che "*quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*" (articolo 31, comma 3 c.g.c.) - "*anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*" (Corte. cost., sent. n. 77 del 2018, cit.).

9.1. Ciò premesso, si osserva che le ragioni che hanno condotto al rigetto del ricorso – e, quindi, alla soccombenza del ricorrente C. di T. – sono tutte, sostanzialmente, riconducibili al rapporto tra la pensionata resistente e l'I.N.P.S., collocandosi al centro della presente decisione l'accertamento dell'esposizione della prima alla ripetibilità astrattamente azionabile dal secondo (*supra, sub 3*): è stato, infatti, accertato se la pensionata fosse tenuta alla restituzione dell'importo ritenuto indebitamente corrisposto, alla luce dei limiti posti dalla legge alla ripetibilità dell'indebito.

Orbene, dalla motivazione emerge con chiarezza che la questione si colloca tutta all'interno del rapporto pensionistico, rispetto al quale l'Ente datoriale, pur fornendo gli elementi essenziali per la sua costituzione (cioè i dati inerenti al rapporto di lavoro, retribuzioni incluse), è, e resta, estraneo.

Da questo angolo visuale acquistano rilevanza le doglianze manifestate dal ricorrente C. di T. nei confronti della resistente F. F., laddove il primo lamenta che la seconda - pur a seguito di contatto qualificato - non ha, in alcun modo, fornito elementi utili all'acquisizione

di un completo quadro conoscitivo.

Ci si riferisce, in particolare, alla parte in cui la difesa dell'Ente locale lamenta che, dopo il coinvolgimento della pensionata nella vicenda (punti 11, 12, 13 e 14 dell'atto introduttivo), quest'ultima si è limitata ad affermare che *"nulla [è] dovuto all'Ente previdenziale con riferimento alle pretese da questo vantate"* e che *"Conseguentemente nulla sarà dovuto neppure dalla stessa dott.ssa F. al C. di T."* (punto 15 dell'atto introduttivo e allegato 19).

Anche la richiesta di elementi (punto 16 dell'atto introduttivo) e l'intimazione di pagamento (punto 18 dell'atto introduttivo) successivamente formulate sono rimaste, sostanzialmente, senza esito utile, atteso che i riscontri offerti (punti 19 e 20 dell'atto introduttivo e allegati 23 e 24) non hanno portato alcun beneficio informativo.

In altri termini, si deve ritenere, da un lato, che il C. di T., evidentemente mosso dall'esigenza di tentare di reintegrare le risorse pubbliche perse a seguito dall'iniziativa dell'I.N.P.S., si sia trovato a percorrere l'ultima strada potenzialmente utile, cioè quella giudiziaria, senza disporre, appunto, di un quadro conoscitivo completo, composto di elementi sostanzialmente inerenti al rapporto pensionistico rispetto al quale il C. medesimo è estraneo; dall'altro, che non si può escludere che - se nelle interlocuzioni che hanno preceduto la chiamata in giudizio, l'odierna resistente, che è parte di quel rapporto pensionistico, avesse in qualche modo manifestato le proprie ragioni, poi esposte con chiarezza nel processo - l'Ente locale datoriale avrebbe, verosimilmente, desistito dall'intento di adire il giudice.

9.2. Ciò conduce a ritenere giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso;

2) compensa le spese;

3) dichiara inammissibile la domanda formulata in udienza dal

C. di T. contro l'I.N.P.S.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 1 c.g.c., fissa il termine di sessanta
giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il GIUDICE,

a) ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, dispone che a cura della
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del
citato articolo 52 nei riguardi delle parti, escluso l'I.N.P.S.;

b) attesa la possibile sussistenza, nella vicenda oggetto del
presente giudizio, di elementi rilevanti per eventuali ipotesi di
responsabilità amministrativa, dispone la trasmissione, a cura
della Segreteria, di copia della presente sentenza alla Procura

regionale presso questa Sezione giurisdizionale per le
valutazioni di competenza.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 4 giugno 2026.

Pubblicata il 4 giugno 2026.

Trieste, 4 giugno 2026.

Il funzionario

dott. Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE, OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI, ESCLUSO L'I.N.P.S..

IL FUNZIONARIO

f.to dott. Gabriele Turiano